

Giurisprudenza nazionale

## Cassazione penale, Sez. III, sentenza 02 gennaio 2024, n. 2

### Violenza Pornografia minorile

Con la sentenza n. 2, la Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza il coinvolgimento (la pronuncia parla esplicitamente di utilizzo) del minore di età e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.

L'articolo 600-ter del codice penale prevede la pena della reclusione per una serie di azioni a carattere pedopornografico quali il coinvolgimento di minori di età in esibizioni o spettacoli pornografici, la produzione di materiale pornografico, il reclutamento o l'induzione di minorenni in esibizioni o spettacoli pornografici, realizzati con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuendo, divulgando, diffondendo o pubblicizzando materiale pornografico.

Nella pronuncia oggetto del presente commento, la Corte di cassazione sottolinea che l'utilizzazione del minorenne si ricollega al concetto di strumentalizzazione dello stesso trattato come «res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile». Nel caso di coinvolgimento del minorenne così come specificato, il consenso non può essere riconosciuto come valido in quanto presumibilmente determinato dalla condotta abusiva dell'adulto e, quindi, non libero.